



SIULP flash

COLLEGAMENTO

www.siulp.it - nazionale@siulp.it



MANOVRA: uomini e donne in uniforme manifestano per dire basta al Governo

Il tradimento del Governo Monti verso le donne e gli uomini dei Comparti Sicurezza, Difesa e del Soccorso Pubblico è un atto inaccettabile che i Sindacati respingono senza se e senza ma al mittente.

Al totale stato di abbandono, di mortificazione della dignità personale e professionale a cui gli uomini e le donne in uniforme sono costretti ormai da troppi anni, e che è stato reiterato dal Governo Monti nel primo incontro sull'armonizzazione degli aspetti previdenziali dei suddetti Comparti, oltre ad essere l'ennesimo tradimento verso chi sacrifica la propria vita per la difesa delle Istituzioni, della sicurezza interna ed esterna, e la salvaguardia del Paese, rappresenta anche la fatidica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Presentarsi al tavolo, rifiutando ogni confronto con i Sindacati e le Rappresentanze su una materia che è di pertinenza degli stessi organismi e invocare l'omologazione totale del sistema previdenziale anche per questi comparti così come applicato alla totalità dei lavoratori,

FLASH nr. 8 - 2012

- Manovra: uomini e donne in uniforme manifestano per dire basta al Governo
- Ricorso benefici demografici il Consiglio di Stato lo rigetta in via definitiva
- Ricorso al TAR abrogazione ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione previsto dall'art. 37 del d.p.r. n. 1032/1973 e succ. modifiche
- Chi cancella i file del computer dell'ufficio risponde di furto e danneggiamento
- Violazione della privacy e risarcimento del danno
- Trasferimento ex legge 104/1992 non può essere chiesto al fine di instaurare un rapporto di assistenza continuativa non in atto al momento della domanda
- Permessi ex L. 104 la revoca del diritto alla fruizione deve essere adeguatamente motivata
- Automezzi in dotazione alle sezioni di P.G. della polizia di stato presso i tribunali
- Selezione non trasparente e danno per perdita di chance



ancor prima di avere completato la precedente riforma con l'avvio della previdenza complementare, è politicamente miope e praticamente scellerato.

Dimenticare la specificità e i requisiti oltre alle limitazioni delle libertà individuali di questi lavoratori per il bene del Paese agendo con una mera logica di "amministratore di condominio", rappresenta un voltare le spalle a chi, come definito dallo stesso Presidente del Consiglio Monti, rappresenta "il cuore e la garanzia dello Stato".

Ad affermarlo **SIULP**, SAP, UGL Polizia di Stato, CONSAP, SAPPE, UIL PA Penitenziaria, FNS CISL Penitenziaria, UGL Polizia Penitenziaria, SAPAF, UGL Forestale, Fe.Si.Fo, FNS CISL Forestale, UIL PA Forestale, FNS CISL Vigili del Fuoco, UGL VVF, UILPA VVF., anche a nome di tutti quegli uomini e quelle donne delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, ai quali ancora oggi è negato persino il diritto di manifestare contro le angherie come quella di cui trattasi che vengono consumate sulla loro pelle, sottolineano come questo ennesimo tradimento avrà una risposta ferma e massiccia attraverso una manifestazione, ancorché nel pieno rispetto delle regole e delle leggi vigenti, ma che porterà "all'occupazione" di un giorno della città di Roma contro chi, prima in nome di una politica disattenta e oggi in nome di un cinico tecnicismo, pensano di annullare anche il diritto alla democrazia e alla sicurezza dei cittadini italiani.

A questi tecnocrati spietati mandiamo a dire che ci andassero loro in Val di Susa a 65 anni a combattere quella che è una vera e propria guerra causata da una incapacità di chi dovrebbe governare il Paese ma in realtà non lo sa fare, a salire sulle scale per soccorrere le persone nei piani alti degli edifici in preda alle fiamme o a fare le missioni di pace all'estero in scenari di guerra.

Perché è bene che lo sappiano, questo è quello che stanno disegnando per il futuro della sicurezza dei cittadini e del nostro Paese.

Per contrastare queste decisioni inaccettabili e per decidere la data e le modalità con cui attuare le manifestazioni di protesta, martedì è stata già convocata una riunione di tutti i sindacati e di tutte le rappresentanze.

Siamo al capolinea, concludono i sindacati.

È ora che qualcuno si renda conto che il fondo è stato già raschiato sulla pelle dei lavoratori e dei servitori dello Stato, a differenza dei privilegi e degli sprechi delle caste che continuano a prosperare ed è per questo che gli uomini e le donne in uniforme dicono: ora basta!

La misura è ormai colma.



Sportello pensioni

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito
www.siulp.it

Ricorso benefici demografici

il Consiglio di Stato lo rigetta in via definitiva



Con la Sentenza nr. 6763/2011 depositata il 20.12.2011, il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando, ha annullato la sentenza del T.A.R. MOLISE - Campobasso Sez. I n. 00504/2011 del 4 agosto 2011, e respinto il ricorso contro la reiezione dell'istanza volta alla corresponsione dei benefici demografici consistenti nella maggiorazione stipendiale biennale del 2,5 % nei limiti temporali derivanti dalla maturata prescrizione del diritto.

L'alto consesso ha chiarito di aver già in passato ricostruito la normativa di settore nel senso della sostanziale inapplicabilità dell'art. 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1, e dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, con valutazione (cfr. IV Sez., sentenza 19 ottobre 2007, n. 5475; Sez. III, parere 22 luglio 2008, n. 2332; Id., parere 11 novembre 2008, n. 2896) dalla quale non intende oggi discostarsi.

Ciò perché il sistema retributivo del personale militare ha subito una profonda modifica normativa, che assume decisivo rilievo nella soluzione della controversia.

Viene in primo luogo in questione l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, secondo il quale per il personale militare " il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità" (c.d. R.I.A.).

Negli stessi termini si esprime l'art. 3, comma 1, del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, a proposito del personale della Polizia di Stato.

Entrambe le norme hanno sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con la nuova figura della "retribuzione individuale di anzianità", con l'ovvia conseguenza che, alla stregua di un'interpretazione logico-sistematica, la nuova normativa appare incompatibile con le previsioni della precedente normativa richiamata.

Ritenendo diversamente, infatti, si perverrebbe al risultato che la progressione retributiva per classi e scatti - sostituita a decorrere dal 1 gennaio 1987 con un sistema nuovo, fondato sulla "retribuzione individuale di anzianità" per tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, dovrebbe rivivere solo per l'attribuzione di benefici del tutto particolari: conclusione che il Consiglio di Stato ritiene palesemente irragionevole e, come tale, da disattendere.

Ricorso al TAR per abrogazione ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione previsto dall'art. 37 del d.p.r. n. 1032/1973 e successive modifiche



Dall'1 gennaio 1996, dopo la riforma generale del sistema previdenziale attuata dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 (Riforma Dini), con l'introduzione del nuovo modello pensionistico basato sul calcolo contributivo il legislatore ha previsto la possibilità di attivare forme di previdenza complementare.

L'adesione del lavoratore a piani di previdenza complementare, tuttavia, presuppone necessariamente ed obbligatoriamente la trasformazione del trattamento di

fine servizio (TFS) in trattamento di fine rapporto (TFR).

In quella circostanza, il SIULP sollevò da subito la questione della trattenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione prevista dall'articolo 37 del DPR n. 1032/1973 per favorire la devoluzione di tale somma alla consistenza del quantum del TFR.

Al riguardo, il Governo comunicò che il tavolo della previdenza complementare avrebbe costituito la sede naturale della decisione relativa alla destinazione della ritenuta in discorso precisando, tuttavia, che non poteva e non doveva essere comunque alterata la quantificazione della retribuzione media e che di conseguenza, la stessa somma non poteva in nessun caso essere restituita al lavoratore.

Oggi, alla luce della Sentenza 53/2012 del T.A.R. di Reggio Calabria, adito da alcuni Magistrati, lo scenario appare decisamente cambiato e si intravedono spazi per chiedere che le somme ritenute ai sensi dell'articolo 37 del DPR n. 1032/1973 vengano restituite ai lavoratori.

In tal senso, Il SIULP, nel corso degli incontri avuti a livello di Amministrazione per discutere dei contenuti del regolamento di armonizzazione della normativa pensionistica del comparto sicurezza e difesa rispetto alla riforma generale del sistema previdenziale attuata con il Dl 6 dicembre 2011 n. 101, convertito nella legge 214/2011, non ha mancato di ribadire la propria posizione in ordine alla illegittimità della ritenuta (del 2,5% sull'80%) che l'Amministrazione continua inopinatamente ad effettuare sugli statini paga dei dipendenti sotto la voce "opera previdenza", nonostante il mutato contesto normativo.

Allo scopo di fornire una ricostruzione giuridica della questione si fornisce la seguente rappresentazione:

Sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sempre sull'80% della retribuzione (Cfr. l'art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, secondo cui "ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva"; la base contributiva è fissata dall'art. 38 del D.P.R. da ultimo citato nell'80% "dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo").

In ordine alla percentuale complessiva della ritenuta, l'art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ha poi stabilito che "Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1° gennaio 1984".

Con la emanazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122 la situazione risulta innovata.

Il comma 10 dell'art. 12 del D.L. citato recita: *"con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento"*.

La disposizione riportata esplica un chiaro effetto novativo dell'istituto, dal momento che disciplina *ex novo* la medesima materia, in costanza dei medesimi presupposti di fatto che erano presi in esame nella normativa precedentemente in vigore, introducendo una differente modulazione del contributo (diversa percentuale sull'intera base stipendiale), esaustivamente regolata attraverso il richiamo alla disciplina dell'art. 2120 del cod. civ., (la disciplina civilistica del trattamento di fine rapporto), nell'ambito della quale la rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo.

In pratica, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione a carico dei dipendenti pubblici non avrebbe più titolo ad essere effettuata.

La questione, come già anticipato, è stata già oggetto di un ricorso recentemente proposto da alcuni magistrati ed accolto dal T.A.R. di Reggio Calabria.

A prescindere dalle contromosse del Governo in sede giudiziaria (appello) o legislativa, il pronunciamento del TAR di Reggio Calabria, pur non essendo definitivo, rappresenta già un ragguardevole riferimento per impostare un contenzioso che appare ormai una strada obbligata anche alla luce delle procedure previste dall'articolo 24 comma 18 del DL 6 dicembre 2011 n. 101 per l'emanazione del regolamento ed in considerazione dell'esito non scontato della richiesta avanzata dal Siulp, unitamente ad altre organizzazioni del Comparto, di istituire, presso il Ministero della Funzione Pubblica, un tavolo tecnico finalizzato a favorire un propedeutico approfondimento delle problematiche legate alla peculiarità del comparto sicurezza e difesa con la partecipazione dei Ministeri e delle rappresentanze dei lavoratori interessati.

Per tali ragioni, la Segreteria Nazionale ha determinato di instaurare un contenzioso su base nazionale che preveda la proposizione di un ricorso al TAR del Lazio per ottenere la **abrogazione della ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modifiche** (sin qui operato a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita) previo accertamento dell'intervenuta abrogazione della disciplina sull'indennità di buonuscita, disposta - a decorrere dall'1 gennaio 2011 dal comma 10 dell'art. 12 ("Interventi in materia previdenziale") del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122 con conseguente restituzione degli accantonamenti già eseguiti e da eseguirsi con rivalutazione ed interessi di legge.

Prima della proposizione del ricorso sarà altresì necessario che ciascun collega inoltri all'Amministrazione una diffida atta ad interrompere il termine prescrizione.

La Segreteria Nazionale ha dato mandato ai propri legali per la predisposizione della documentazione che sarà trasmessa al più presto alle strutture territoriali che dovranno curarne la messa a disposizione a beneficio dei colleghi interessati ad aderire al ricorso.

Chi cancella i file del computer dell'ufficio risponde di furto e danneggiamento



L'impiegato che cancella i file dal computer aziendale e sottrae i cd rom, risponde dei reati di furto e danneggiamento, anche se si riescono in seguito a recuperare i documenti grazie all'uso di tecniche che richiedono comunque l'impiego di tempo e mezzi finanziari. Il Principio è stato cristallizzato dalla Corte di cassazione, Sez. V, con la sentenza 8555/2012.

La vicenda riguarda un dipendente in "cattivi rapporti con l'azienda" che, nel dare le dimissioni decide di vendicarsi distruggendo i dati contenuti nel suo computer e asportando i cd rom che contenevano dei back up.

Senza successo il ricorrente aveva sostenuto che nel suo caso i documenti in questione non erano andati definitivamente perduti, argomento che la Corte ha respinto. Secondo i giudici di legittimità, infatti, in base alla legge 547 del 1993 che ratifica la Convenzione europea sulla pirateria informatica la cancellazione, va comunque sanzionata anche se consente un recupero dei dati.

Il danno innegabilmente prodotto all'azienda starebbe, infatti, nella necessità di ricorrere a una complessa procedura che richiede particolari conoscenze nel campo dell'informatica.

Violazione della privacy e risarcimento del danno

La pubblica amministrazione commette illecito se nel pubblicare un provvedimento sull'Albo Pretorio rende noti dati sensibili di un proprio dipendente eccedendo le finalità pubbliche da soddisfare. Secondo la Cassazione, infatti, in questo modo viene violato il principio di pertinenza e di non eccedenza del trattamento dei dati personali (D.lsg 30.06.2003, n. 196, art. 11, cd. codice della privacy).

Il chiarimento arriva dalla prima sezione civile della Corte (sentenza n. 2034/2012) che ha convalidato una condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di un dipendente comunale il cui stato di salute era stato reso noto attraverso la pubblicazione di un provvedimento.

La divulgazione era stata realizzata in violazione delle disposizioni riguardanti il trattamento di dati personali, provocando concretamente disagio, imbarazzo e preoccupazione nel lavoratore.

La PA aveva infatti pubblicato un provvedimento amministrativo di diniego del riconoscimento della causa di servizio ma in quel provvedimento emergeva anche lo stato di salute del lavoratore con tanto di diagnosi. Insomma chiunque avrebbe potuto conoscere il suo stato di salute e per questo, secondo i giudici di merito, c'era stata violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.

La pubblica amministrazione è stata così condannata a risarcire il danno non patrimoniale derivante dall'imbarazzo dal disagio creato nel dipendente che non poteva peraltro sapere quante quali persone avrebbero potuto conoscere il suo stato di salute.

Trasferimento ex legge 104/1992

non può essere chiesto al fine di instaurare un rapporto di assistenza continuativa non in atto al momento della domanda

Con ricorso al TAR del Lazio un assistente di Polizia Penitenziaria impugnava il provvedimento di diniego alla propria istanza di trasferimento avanzata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La domanda era stata presentata al fine di poter assistere continuativamente un familiare disabile (la madre del ricorrente).

Il diniego risultava motivato dall'amministrazione sulla base dell'argomentazione che l'istante era in servizio presso una sede inadatta all'assistenza al soggetto diversamente abile in via continuativa e che pertanto difettava il requisito della continuità dell'assistenza, richiesto dal comma 5 dell'art. 33 della legge citata.

A sostegno del ricorso il ricorrente lamentava la "violazione dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, falsa rappresentazione della realtà, difetto di motivazione, violazione dei principi generali del diritto".

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio respingeva il ricorso e l'interessato ricorreva in appello.

Il Consiglio di Stato con la sentenza nr. . 01126/2012 del 22 novembre 2011 (sezione quarta) respingeva l'appello e confermava la decisione del tar del Lazio ritenendo non comprovata la "continuità" assistenziale richiesta dalla legge n. 104/1992 e dalla giurisprudenza amministrativa in materia.

L'alto consesso afferma il principio che il requisito, necessario per ottenere il trasferimento, è soddisfatto da una presenza continua ed anteriore all'accertamento dell'handicap riguardante il congiunto; ma la prova di tale anteriorità non può essere costituita da dichiarazioni su un'assistenza che risulta oggettivamente saltuaria, la quale non può presentare il carattere continuativo postulato dalla situazione di handicap, attesa la notevole distanza tra la sede di servizio e quella del congiunto da assistere.

La sentenza ribadisce inoltre l'orientamento giurisprudenziale (IV sezione n. 793/2006), circa la non applicabilità della norma al dipendente che aspiri al trasferimento al fine di instaurare un rapporto di assistenza continuativa e non in atto al momento della domanda.

Al di fuori delle condizioni previste dall'art. 33, il trasferimento per ragioni assistenziali non costituisce un diritto del dipendente, ma un'aspettativa esaminabile nell'ambito della normativa ordinaria che disciplina i movimenti del personale.

Impresa Semplice



Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati Siulp, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.siulp.it

Permessi ex Legge 104

la revoca del diritto alla fruizione dei permessi deve essere adeguatamente motivata con riferimento all'interesse del soggetto portatore di handicap



Con sentenza n. 4300 del 15 dicembre 2004 il TAR Veneto accoglieva il ricorso proposto da un Maresciallo Capo della Guardia di Finanza per l'annullamento del provvedimento del Comando Regionale Veneto con cui veniva rigettato il ricorso gerarchico diretto ad ottenere la riforma della nota di revoca dell'autorizzazione a fruire di tre giorni di congedo mensile per assistere il cognato disabile in situazione di gravità, nonché dello stesso provvedimento

di revoca dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 .

Il primo Giudice riteneva che i provvedimenti impugnati, sorretti da identica motivazione circa l'asserita carenza del requisito dell'esclusività dell'assistenza al soggetto portatore di handicap, erano entrambi illegittimi.

Proponevano appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Comando Generale ed il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza chiedendo la riforma della sentenza

Il Consiglio di Stato con sentenza 01212/2012 del 2 marzo 2012, respingeva l'appello ritenendo il provvedimento annullato in primo grado carente di motivazione in quanto non accompagnato da una valutazione comparativa dell'interesse pubblico alla modifica del provvedimento agevolativo già concesso con l'interesse, non tanto del destinatario formale del provvedimento, bensì del soggetto portatore di handicap a vedere tutelato il rapporto di assistenza già concretamente in atto da anni.

Automezzi in dotazione alle sezioni di P.G. della Polizia di Stato presso i tribunali

Si riporta il testo della nota inviata al direttore dell'Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento della P.S.:

“Da numerose realtà territoriali giungono segnalazioni circa la volontà dell'Amministrazione di ritirare gli automezzi attualmente in dotazione alla Sezioni di P.G. della Polizia di Stato presso i Tribunali, senza prevedere la loro sostituzione.

Al riguardo, qualora dette rappresentazioni rispondessero al vero, si chiede di conoscere i motivi di tale iniziativa, se la stessa riguarda tutte le Sezioni di P.G. e come sarà assicurata in futuro la mobilità operativa di dette articolazioni, in considerazione delle responsabilità e delle deleghe loro conferite.

Si resta in attesa di un cortese, sollecito riscontro e si porgono cordiali saluti”

Selezione non trasparente e danno per perdita di chance

Alcuni colleghi ci chiedono se rispetto ad accertate violazioni di legge in relazione allo svolgimento di procedure finalizzate al conferimento di promozioni o di altri benefici, il lavoratore possa vantare una pretesa al risarcimento del danno e nei confronti di quali soggetti.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con sentenza 3415 del 5 marzo 2012, ha affermato il principio di diritto secondo cui in difetto di una scelta motivata, in merito ad una selezione tra lavoratori ai fini di una promozione o del conferimento di un altro beneficio, il lavoratore ha in linea di principio diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, **non condizionato dalla prova** da parte sua che la scelta, ove correttamente eseguita, si sarebbe risolta in suo favore.

In particolare la Suprema Corte ha accolto il ricorso di due lavoratori avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello, confermando la sentenza di primo grado, rigettava le domande proposte dai lavoratori contro la società datrice di lavoro, dirette a contestare la legittimità dell'operato di tale società, di cui erano dipendenti con inquadramento nell'area operativa, nel compiere la selezione concorsuale di dipendenti per la promozione a quadro.

Sottolineano i giudici di legittimità che "nel caso in cui il datore di lavoro sia tenuto ad effettuare nel rispetto di determinati criteri, non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori ai fini di una promozione o del conferimento di un altro beneficio, egli, al fine di dimostrare il rispetto dei criteri previsti per la selezione e dei principi di correttezza e buona fede, deve operare in maniera trasparente e in particolare motivare adeguatamente la scelta effettuata."

Relativamente alla determinazione del danno da perdita di chance subito dal lavoratore la Corte precisa che "in caso di illegittimità di una procedura di selezione per la violazione dei principi in materia di trasparenza e oggettività, per la mancanza di una adeguata motivazione, il giudice deve procedere alla liquidazione del danno con una valutazione equitativa a norma dell'art. 1226 cc, tenendo presente, ai fini di tale giudizio probabilistico e comparativo, ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo da entrambe le parti.

In particolare: dovrà rigettare la domanda risarcitoria quando gli elementi di prova acquisiti consentano di escludere con adeguata sicurezza che il lavoratore in causa potesse avere concrete possibilità di un esito della selezione per lui positivo; in mancanza di specifiche risultanze circa il possibile esito della selezione se correttamente eseguita, il giudice potrà ricorrere al criterio residuale del rapporto tra il numero dei soggetti da selezionare e il numero di quelli che concretamente dovevano formare oggetto della selezione, ma, se del caso, potrà trarre argomenti di convincimento circa il grado di probabilità favorevoli al lavoratore anche dal comportamento processuale delle parti e in particolare dalle loro carenze nell'allegazione e prova degli elementi di fatto rilevanti ai fini della selezione rientranti nell'ambito delle loro rispettive conoscenze e possibilità di prova."

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCQS CARD

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.eurocqs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocqs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

